

Alternanza scuola lavoro

GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA

La legge 107/2015

Il potenziamento dell'offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella

legge 13 luglio 2015, n.107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Il ruolo dell'alternanza scuola lavoro nel sistema di istruzione ne esce decisamente rafforzato. Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che dal corrente anno scolastico 2015/16 coinvolgeranno, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. Con queste nuove modalità di attivazione, le caratteristiche intrinseche dell'alternanza scuola lavoro delineate dalle norme in precedenza emanate cambiano radicalmente:

quella metodologia didattica che le istituzioni scolastiche avevano il compito di attivare in risposta

ad una domanda individuale di formazione da parte dell'allievo, ora si innesta all'interno del curriculum scolastico e diventa componente strutturale della formazione *“al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”*.

Finalità dell'alternanza scuola lavoro

L'ASL è una metodologia didattica per:

- *attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;*
- *arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;*
- *favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;*
- *realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;*
- *correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio*

Progettazione didattica delle attività di alternanza scuola lavoro

- un **accordo tra i soggetti (scuola/impresa o altra struttura ospitante)** che assicurano il **supporto** formativo al giovane che apprende; questo accordo non può limitarsi ad una intesa programmatica (definizione di obiettivi e azioni da svolgere), ma deve promuovere la collaborazione a livello organizzativo, progettuale, attuativo e puntare ad un controllo congiunto del percorso formativo e alla valutazione condivisa dei risultati di apprendimento;
- la **progettazione dell'intero percorso, sia delle attività in aula che dei periodi di permanenza** nella struttura ospitante, condivisa e approvata non solo dai docenti della scuola e dai responsabili della struttura stessa, ma anche dallo studente, che assume così una consapevolezza e una responsabilità diretta nei confronti del proprio apprendimento;
- la rilevanza delle attività previste dal progetto di alternanza rispetto al **percorso individuale di apprendimento, anche quando queste sono realizzate in situazioni che prevedono il** coinvolgimento dell'intera classe o di gruppi di studenti, con particolare attenzione alla promozione dell'autonomia del giovane coerentemente con il progetto personalizzato;
- un **flusso costante di informazioni tra i vari soggetti coinvolti, ciascuno dei quali non si limita** solo alla realizzazione delle azioni di sua competenza, ma deve preoccuparsi anche del collegamento con le attività realizzate da altri soggetti

Ruolo dei comitati scientifici

- I CS svolgono un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo.

Coerenza con il Piano dell' Offerta Formativa dell' istituzione scolastica

**La progettazione dei percorsi in alternanza, che
con la legge 107/2015 assume una
dimensione triennale, contribuisce a
sviluppare le competenze richieste dal profilo
educativo, culturale e professionale del corso
di studi**

Per l'elaborazione di un progetto di alternanza da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa:

- **definire le competenze attese dall'esperienza di alternanza, in termini di orientamento e di agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;**
- **progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le competenze, abilità e conoscenze da acquisire;**
- **preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, programmando lo sviluppo di quelle conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo ambiente di studio;**
- **sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all'esperienza lavorativa;**
- **stimolare gli studenti all'osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti nell'impresa o nell'ente ospitante;**
- **condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall'aula;**
- **documentare l'esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo di ICT);**
- **disseminare i risultati dell'esperienza.**

Tempi e metodi di progettazione

L'attività di alternanza si configura come un **percorso unico e articolato da realizzare in contesti operativi** con una forte integrazione ed **equivalenza formativa tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa**.

Attraverso un piano di lavoro triennale di alternanza scuola lavoro, è possibile raccordare le competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro ed includerle nel Piano dell' Offerta Formativa della scuola.

Per garantire l' unitarietà del progetto di alternanza rispetto alla sua attuazione a cura dei singoli Consigli di Classe, è utile che questo piano di lavoro, inserito nel Piano dell' Offerta Formativa, sia redatto a livello Dipartimentale.

L' alternanza non è dunque un' esperienza isolata collocata in un particolare momento del curriculum ma va programmata in una **prospettiva pluriennale. Può prevedere una pluralità di tipologie di integrazione** con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, *project work in e con l'impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.*) in contesti organizzativi diversi, anche in filiera o all' estero, in un processo graduale articolato in fasi.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, possono essere svolti anche in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio d' estate.

Sulla base del progetto, messo a punto dalla scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti, l' inserimento degli studenti nei contesti operativi può essere organizzato, tutto o in parte, nell' ambito dell' **orario annuale dei piani di studio** oppure nei **periodi di sospensione delle attività didattiche** come sviluppo di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto educativo personalizzato.

È importante, in particolare, che l'esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di **orientamento** che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo anno per condurli gradualmente all'esperienza che li attende. L'attività di orientamento va concepita anche in vista delle scelte degli studenti successive al conseguimento del diploma quinquennale.

Nell'ipotesi di scelte che indirizzino lo studente verso percorsi universitari o del sistema terziario non accademico, l'esperienza di alternanza si rivela strumento indispensabile di orientamento delle scelte lavorative e professionali successive al conseguimento del titolo di studio nel segmento dell'istruzione superiore.

Generalmente, in preparazione all'attività da svolgersi in situazioni di lavoro, gli studenti partecipano a percorsi formativi e di orientamento, diversificati in relazione alla struttura in cui si svolgono o al tipo di istituto scolastico frequentato; insegnanti della scuola e/o esperti esterni chiariscono quale sarà il tipo di attività che svolgeranno, con quali diritti e doveri; quale rapporto dovrà esistere tra l'attività a scuola e l'attività in situazione lavorativa; come è organizzata la struttura ospitante.

- Il **periodo in contesti lavorativi** nella struttura prescelta è in genere preceduto da un periodo di preparazione in aula, con la partecipazione di esperti esterni e successivamente accompagnato da momenti di raccordo in aula tra i percorsi disciplinari e l'attività formativa esterna; si conclude con la **valutazione congiunta** dell'attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno.
- È noto che la buona riuscita di un progetto dipende anche da come viene gestita l'**informazione**, la **comunicazione** e la **documentazione**; ciò appare valido anche per i progetti di alternanza.

Progettazione del curriculum integrato dell' alunno

La progettazione richiede l' uso di strumenti adeguati, come i repertori dei processi di lavoro e delle competenze, le banche dati di imprese e di altre strutture ospitanti, le schede per le diverse tipologie di imprese (descrizione di processi, ruoli, funzioni ecc.) e la dotazione di un chiaro profilo degli studenti, in modo da coordinare gli interventi in funzione delle loro caratteristiche. Data la dimensione curricolare dell' attività di alternanza, le **discipline sono necessariamente contestualizzate e coniugate con l' apprendimento mediante esperienza di lavoro.**

La descrizione degli esiti di apprendimento, viene **condivisa sin dalla fase di progettazione, accogliendo** anche gli elementi forniti dai tutor al consiglio di classe, ed è alla base del riconoscimento dei crediti anche per un eventuale passaggio dello studente in altri indirizzi di studi. La progettazione definisce pertanto la procedura e gli strumenti per la **certificazione finale.**

Un tale processo, costruito in modo logico e organico, non solo consolida, negli studenti, l' incontro con il mondo del lavoro, ma diviene un' esperienza orientante, volta a favorire la conoscenza del sé e della società contemporanea, a sperimentare come risolvere problemi, a sviluppare pensiero critico autonomia, responsabilità (imprenditività), etica del lavoro.

Tutti i dati utili all' orientamento e all' accesso al mondo del lavoro, le competenze acquisite e anche le esperienze in alternanza, sono presenti nel **curriculum dello studente**

La **certificazione delle competenze** sviluppate attraverso la metodologia dell' alternanza può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell' ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell' esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando all' attribuzione del **credito scolastico.**

I soggetti abilitati all'alternanza

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005, l'attuazione dei percorsi avviene sulla base di apposite **convenzioni**, attivate con una platea di soggetti (c.d. **strutture ospitanti**), la cui tipologia è stata notevolmente allargata dall'articolo 1, comma 34 della legge 107/2015 e attualmente possono essere rappresentati da:

- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;
- Ordini professionali;
- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali;
- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

I percorsi in alternanza, che, come si è già avuto modo di illustrare, per l'anno scolastico 2015/2016 sono definiti e programmati all'interno del Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione, dall'anno scolastico 2016/2017 rientrano nell'alveo del **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**, introdotto dall'articolo 1, comma 2 e seguenti della legge 107/2015. Essi sono volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale

Le figure coinvolte

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola lavoro, risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si identificano nel **docente tutor interno** e nel **tutor formativo esterno**, affiancati dalla figura di un **docente funzione strumentale per l'alternanza** e/o da un **referente di progetto**, come punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti.

I soggetti coinvolti e gli strumenti per la valutazione degli apprendimenti

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e diversi soggetti (docenti/ formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le **procedure di verifica e i criteri di valutazione**.

Nella realtà operativa delle scuole gli esiti delle esperienze di alternanza risultano valutati in diversi modi; esistono, tuttavia, modalità strutturate e strumenti ricorrenti che possono essere utilizzati, adattandoli al percorso svolto (ad esempio le *prove esperte, le schede di osservazione, i diari di bordo*) *in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto legislativo relativo al Sistema Nazionale di certificazione delle competenze, e successive integrazioni*

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella **certificazione finale**. Il **tutor formativo** esterno, ai sensi dell' art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «...*fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi*». *La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene* attuata dai docenti del **Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere** svolte dal **tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti**. **La valutazione del percorso in alternanza** è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell' arco del secondo biennio e dell' ultimo anno del corso di studi

La certificazione come elemento di valorizzazione delle esperienze formative

In attesa di una compiuta disciplina della materia nell'ambito del sistema nazionale d'istruzione, gli strumenti già adottati per garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze sono:

- **il modello di certificazione dei saperi e delle competenze di base acquisite** nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- **il libretto formativo del cittadino**, ove vengono registrate, oltre alle esperienze lavorative/ professionali e formative, i titoli posseduti e le competenze acquisite nei percorsi di apprendimento

Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio

la **certificazione delle competenze sviluppate attraverso** la metodologia dell'alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita **entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.**

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:

a) alla **valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio** di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;

b) all'**attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i** risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l'indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate.

Per quanto riguarda la **frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle more** dell'emanazione della *“Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77”*³⁷, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria

la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai sensi dell'art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue:

*a. nell'ipotesi in cui i **periodi di alternanza si svolgano durante l'attività didattica, la presenza*** dell'allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza;

*b. qualora, invece, i **periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l'obbligo*** di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell'allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto

Risorse per l'alternanza

Per l'anno scolastico 2015/2016, la possibilità di ricevere, da parte di ogni istituzione scolastica, varie tipologie di finanziamento per le attività di alternanza, derivanti da:

- risorse provenienti dal Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche - ex legge 440/97, di cui al D.M. 435/2015, articolo 17, da assegnare alle istituzioni scolastiche per l'importo complessivo, come si è detto, di euro 18,9 milioni;
- fondi di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 107/2015, per la parte riferibile al suddetto anno scolastico (8/12), pari a circa euro 67 milioni, comprensivi della quota destinata all'assistenza tecnica e al monitoraggio;
- risorse del Fondo Sociale Europeo, il cui importo potrà essere assegnato su base progettuale, alle istituzioni scolastiche di tutte le regioni.

Tutti i fondi ricevuti saranno oggetto di rendicontazione approvata dai Revisori dei Conti